

Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 78 bis

(Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente) (1)

- 1.** Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.
- 2.** Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010